

BGer 5A 699/2014 vom 1. Juni 2015

Bundesgericht, 2015-06-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_699_2014

FR: TF 5A 699/2014 du 1 juin 2015

IT: TF 5A 699/2014 del 1 giugno 2015

Regeste

tutela giurisdizionale nei casi manifesti (esecuzione di obblighi derivanti da una sentenza di divorzio) | Diritti reali

Erwägungen

E. 1

Il presente ricorso è diretto contro una decisione di stralcio (finale ai sensi dell' art. 90 LTF) di un appello avente per oggetto un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti scaturente dal (preteso) mancato adempimento di impegni assunti da una delle parti in sede di convenzione di divorzio. Si tratta pertanto di una vertenza in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF), nel caso di specie avente carattere pecuniario (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); il valore di lite è raggiunto. Tempestivo (art. 100 cpv. 1 e art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) ed introdotto da una parte che ha partecipato alla procedura in istanza inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), il gravame soddisfa i menzionati requisiti formali e può essere esaminato oltre.

E. 2

Merita per contro disamina separata la condizione di ammissibilità del ricorso che consiste nell'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF).

E. 2.1

La legittimazione a ricorrere giusta l' art. 76 cpv. 1 lett. b LTF esige dalla parte ricorrente un interesse attuale e pratico all'ammissione del ricorso - interesse che deve sussistere ancora al momento della sentenza del Tribunale federale (v. DTF 131 I 153 consid. 1.2; 120 II 5 consid. 2a; sentenza 4A_364/2014 del 18 settembre 2014 consid. 1.1). Se tale interesse viene a cadere in corso di pendenza del ricorso avanti al Tribunale federale, quest'ultimo diviene privo d'oggetto (Matthias Härrli, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2013, n. 12 ad art. 32 LTF ; Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 12 ad art. 32 LTF); se tale interesse faceva difetto già al momento dell'introduzione del gravame avanti al Tribunale federale, quest'ultimo è dichiarato inammissibile (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1).

E. 2.2

I fatti e le circostanze atti a giustificare l'interesse degno di protezione del ricorrente vanno adottati - nonostante l'esame di ammissibilità del ricorso avvenga d'ufficio (DTF 139 III 133 consid. 1 con rinvii) - e provati allo stadio preliminare dell'esame dell'ammissibilità (v. sentenza 4A_28/2014 del 10 dicembre 2014 consid. 4.2.1). Fanno eccezione quei fatti detti di doppia pertinenza, ovvero che allo stesso tempo costituiscono una premessa per l'entrata nel merito del ricorso, ma pure il punto centrale della discussione di merito: in tali

circostanze, la giurisprudenza ammette che la loro prova venga rinviata alla fase di esame di merito, e che allo stadio dell'ammissibilità il giudice si pronunci sulla scorta dei soli fatti allegati dalla parte ricorrente (v. sentenza 4A_28/2014 cit. consid. 4.2.2). Si procede per analogia nel medesimo modo per l'esame di una questione di diritto rilevante sia nella prospettiva dell'ammissibilità del ricorso, sia per la sua trattazione nel merito (sentenza 2C_701/2014 del 13 aprile 2015 consid. 2.2.2).

E. 2.3

Il motivo che ha condotto il Tribunale di appello allo stralcio della procedura di appello introdotta dal qui ricorrente contro la decisione pretorile del 10 aprile 2012 risiede nell'accordo giudiziale che le parti hanno raggiunto in data 18 luglio 2012 nell'ambito di un altro procedimento, quello promosso avanti al Pretore in data 14 giugno 2012 dalla ex moglie (qui di seguito: opponente). Questo accordo rappresenta un fatto doppiamente rilevante: da un lato, perché qualora esso dovesse regolare la totalità degli impegni reciproci fra le parti, permetterebbe di sostenere che l'evasione dell'appello cantonale mediante pronuncia giudiziale sarebbe effettivamente priva d'interesse degno di protezione per il ricorrente ai sensi dell' art. 76 cpv. 1 lett. b LTF ; dall'altro, perché oggetto della discussione di merito è proprio la validità e la portata di detto accordo, siccome riferito alla procedura di appello oggetto della decisione di stralcio qui impugnata. Pertanto, in applicazione dei principi esposti, si giustifica esaminare materialmente il ricorso ed evaderlo nel merito.

E. 3.1

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall' art. 106 cpv. 2 LTF . Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 133 III 589 consid. 2).

E. 3.2

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF .

E. 3.3

Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la sentenza impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF ; cf. DTF 135 V 194 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 3 con rinvii).

E. 4.1

Secondo il Tribunale di appello, "con l'accordo raggiunto il 18 luglio 2012 dalle parti davanti al Pretore, l'appello in esame è superato dagli eventi": in effetti, gli impegni che nel quadro di detto accordo si è assunto il ricorrente "corrispondono sostanzialmente a quanto il Pretore gli ha imposto di eseguire nella decisione impugnata. Ciò premesso sapere se quest'ultima sia stata adottata a ragione o a torto non ha più alcun interesse pratico né attuale". Per l'autorità inferiore, inoltre, il fatto che l'opponente "non abbia adempiuto ad alcuni punti dell'accordo, circostanza per altro contestata, non inficia gli impegni dell'appellante".

E. 4.2

Il ricorrente lamenta per l'essenziale un'applicazione errata del diritto federale, segnatamente per aver fatto capo il Tribunale di appello all' art. 242 CPC , quando la fattispecie avrebbe invece dovuto essere esaminata da parte di un giudice di prima istanza nell'ambito di una procedura di esecuzione a norma degli art. 335 segg. CPC; in tal modo, il Tribunale di appello si sarebbe arrogato una competenza che non ha. La mancata adozione della procedura di esecuzione degli art. 335 segg. CPC lederebbe inoltre l' art. 8 CC ed il diritto del ricorrente di essere sentito. Il diritto di essere sentito sarebbe anche stato violato con riferimento al suo scritto 16 luglio 2014. Il Tribunale di appello avrebbe omesso di verificare l'esecutività dell'accordo transattivo, a suo giudizio non adempiuta. E comunque, l' art. 242 CPC sarebbe stato applicato in modo errato anche per il fatto che l'appello non poteva essere considerato privo di interesse. Il ricorrente contesta infine la ripartizione delle spese e ripetibili di appello.

E. 5.1

Il codice di procedura civile, incontestatamente applicabile alla presente fattispecie, prevede lo stralcio della procedura senza giudizio in due forme: con effetto di cosa giudicata in caso di transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 CPC) e mero stralcio nel caso in cui il procedimento sia divenuto privo d'oggetto per un altro motivo (art. 242 CPC), segnatamente il realizzarsi di una situazione di fatto tale da non potersi più ammettere l'interesse a che la vertenza venga decisa giudizialmente (Naegeli/Richers, *Kurzkommentar ZPO*, 2a ed. 2014, n. 2 ad art. 242 CPC ; Daniel Steck, in *Basler Kommentar*, *Schweizerische Zivilprozessordnung*, 2a ed. 2013, n. 5 ad art. 242 CPC).

E. 5.2

Nel presente caso, a ragione il Tribunale di appello ha applicato alla presente fattispecie l'art. 242 e non l' art. 241 CPC : l'accordo giudiziale del 18 luglio 2012, infatti, venne formalizzato in un'altra procedura, indipendente da quella oggetto dell'appello qui in discussione. Per l'autorità inferiore, l'accordo giudiziale del 18 luglio 2012 ha però avuto quale effetto di privare di interesse pratico e attuale tale appello, ciò che rappresenta un altro motivo ai sensi dell' art. 242 CPC .

E. 6.1

Gli art. 241 e 242 CPC non sono caratteristici di una specifica procedura civile. Essi costituiscono piuttosto un modo particolare di portare una procedura pendente alla sua

conclusione: la fine del procedimento senza decisione del giudice (Parte seconda, Titolo terzo, Capitolo sesto del CPC). Il giudice è chiamato ad applicarli quando la procedura che ha in esame può e deve essere conclusa senza un suo giudizio di merito. È pertanto errato argomentare, come fa il ricorrente, che il Tribunale di appello non aveva la competenza di stralciare la causa dai ruoli: l'applicazione delle norme in questione non è limitata ad un determinato stadio della procedura (Naegeli/Richers, op. cit., n. 1 ad art. 241 CPC).

E. 6.2

Il ricorrente considera che, invece di applicare l' art. 242 CPC , la fattispecie avrebbe dovuto essere esaminata da parte di un giudice di prima istanza nell'ambito di una procedura di esecuzione a norma degli art. 335 segg. CPC, procedura che controparte avrebbe dovuto avviare per mettere in esecuzione l'accordo del 18 luglio 2012 e che avrebbe permesso di verificare l'esecutività dell'accordo transattivo. Non si vede però per quale motivo l'opponente avrebbe dovuto presentare una domanda di esecuzione dell'accordo del 18 luglio 2012, anche perché a lamentarsi della mancata esecuzione dello stesso è semmai il ricorrente. Egli sembra in realtà confondere l'esecuzione dell'accordo del 18 luglio 2012 con l'esecuzione della sentenza di divorzio (nella decisione qui impugnata, il Tribunale di appello aveva infatti ammesso che la scelta dell'opponente di introdurre un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti per far eseguire la sentenza di divorzio, invece di una procedura di esecuzione ai sensi degli art. 335 segg. CPC, fosse opinabile). La critica appare pertanto manifestamente infondata.

E. 6.3

Il ricorrente contesta che la perdita di oggetto dell'appello sia assolutamente palese e indiscutibile, come a suo dire esige la dottrina per un'applicazione dell' art. 242 CPC . L'accordo del 18 luglio 2012 è un accordo giudiziale. Come tale, esso è pienamente partecipe della forza di cosa giudicata (art. 241 cpv. 2 CPC) in quanto concluso, verbalizzato e menzionato nella decisione pretorile di medesima data nell'altro procedimento promosso sempre dall'opponente (v. art. 241 cpv. 1 e 3 CPC). Ora, salvo eccezioni qui non realizzate, un accordo giudiziale non può avere forza di cosa giudicata in una procedura, invece esserne privo in un'altra. L'accordo rappresenta pertanto titolo esecutivo, e nessun tribunale può nuovamente pronunciarsi sulle medesime pretese senza violare, appunto, l'effetto di cosa giudicata che gli è immanente (Naegeli/Richers, op. cit., n. 35 ad art. 241 CPC) - riservata, ovviamente, la possibilità di chiederne la revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC). L'opinione ricorsuale secondo la quale l'accordo possa non essere esecutivo appare dunque errata: se voleva far valere l'inefficacia della transazione giudiziaria, il ricorrente doveva impugnarla mediante revisione. Ora, il Tribunale di appello ha accertato che gli impegni che il ricorrente si è assunto nell'accordo del 18 luglio 2012 corrispondono a quanto il Pretore gli aveva imposto di eseguire nella decisione poi impugnata in appello. Il ricorrente non contesta tale constatazione di fatto. Il Tribunale di appello ha inoltre osservato che il fatto (comunque contestato) che l'opponente non avrebbe adempiuto ad alcuni punti dell'accordo del 18 luglio 2012 "non inficia gli impegni dell'appellante, già contemplati nella convenzione sugli effetti del divorzio". Il ricorrente ritiene che l'autorità inferiore avrebbe però omesso di considerare che tale accordo era, in sostanza, condizionato al fatto che l'opponente eseguisse per prima i suoi impegni. La critica è però fondata su una circostanza - l'esistenza di una condizione all'accordo del 18 luglio 2012 - che non emerge dagli accertamenti di fatto della sentenza impugnata, senza che siano soddisfatte le esigenze di motivazione che permettono al Tribunale federale di

tenere conto di una fattispecie diversa da quella accertata dall'autorità inferiore (supra consid. 3.2 e 3.3). La censura si rivela quindi inammissibile.

E. 7

Le ulteriori censure ricorsuali non hanno miglior esito.

E. 7.1

Le censure di violazione dell' art. 8 CC e del diritto di essere sentito non hanno portata propria, bensì mascherano la critica di fondo al Tribunale di appello per il mancato svolgimento della procedura di esecuzione, ovvero di quella che il ricorrente ritiene la corretta procedura; tale critica è già stata evasa (supra consid. 6.2).

E. 7.2

Il ricorrente, sollecitato con ordinanza 8 luglio 2014 del Tribunale di appello a comunicare se la sua impugnativa avesse ancora interesse concreto e attuale, afferma che il suo nuovo legale aveva segnalato, il 16 luglio 2014, di "necessitare altro tempo per verificare con la necessaria tranquillità quali fossero i presupposti e le conseguenze del ritiro dell'appello"; il Tribunale di appello avrebbe ignorato tale scritto e in tal modo violato il suo diritto di essere sentito. Ciò non corrisponde a quanto constatato dal Tribunale di appello, a detta del quale il ricorrente, nel proprio scritto 16 luglio 2014, aveva dichiarato che l'appello manteneva per lui un interesse, chiedendo la sospensione della procedura, ciò a cui l'opponente si era opposta. La divergente esposizione ricorsuale dei fatti non è sostenuta da una censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti debitamente motivata (supra consid. 3.2); essa non può pertanto essere presa in considerazione. È pertanto accertato che il ricorrente ha potuto esprimersi sul prospettato stralcio della procedura di appello, ma che il Tribunale di appello gli ha semplicemente dato torto. Peraltro, nemmeno il ricorrente pretende di aver chiesto la concessione di un congruo lasso di tempo per esprimersi; si è limitato a chiedere di sospendere la procedura di appello. La presente censura di violazione del proprio diritto di essere sentito è di conseguenza non solo infondata, nella misura in cui è ammissibile, bensì al limite del temerario.

E. 7.3

Il ricorrente chiede che le spese e le ripetibili di appello siano messe integralmente a carico dell'opponente in quanto da lei generate violando gli impegni assunti nell'accordo del 18 luglio 2012: se ella avesse eseguito tali impegni, il ricorrente avrebbe ritirato l'appello. Una tale critica si fonda però, ancora una volta, inammissibilmente su fatti non constatati dall'autorità inferiore (segnatamente la violazione degli impegni da parte dell'opponente e l'intenzione del ricorrente di ritirare l'appello qualora l'opponente avesse adempiuto all'accordo). Il secondo argomento ricorsuale - l'assenza di possibilità di esito positivo della procedura introdotta dall'opponente - è meramente speculativo e comunque divenuto caduco con l'impossibilità del Tribunale di appello di decidere a seguito dell'accordo 18 luglio 2012. Rammentato che la messa a carico delle spese giudiziarie avviene secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC; Naegeli/Richers, op. cit., n. 10 ad art. 242 CPC), si constata infine che non vi è traccia nel ricorso di una censura per arbitrio nell'esercizio del margine di apprezzamento di spettanza del Tribunale di appello. Tale censura si rivela pertanto inammissibile.

E. 8

Ne discende che il ricorso va respinto nella misura in cui esso sia ammissibile. Tassa e spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). In assenza di oneri processuali a carico della parte opponente in sede federale, non sono attribuite ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.